

Cassa Compensazione Assenze Inevitabili CCAI Regolamento

| | |
|--------------------------|---|
| Diritto alle prestazioni | <p>Hanno diritto alle prestazioni i soci della CCAI in conformità dell'art. 3 dello statuto della CCAI. Alle ditte, i cui lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore, sono riconosciute indennità per le seguenti assenze:</p> <ul style="list-style-type: none">• ½ giornata per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento. Il lavoratore ha diritto a una giornata intera se la distanza tra il posto di lavoro e quello dell'ispezione rende impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata;• ½ giornata per la visita di reclutamento. Il lavoratore ha diritto a una giornata intera se la distanza tra il posto di lavoro e quello dell'ispezione rende impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata;• ½ giornata per la riconsegna dell'equipaggiamento militare. Il lavoratore ha diritto a una giornata intera se la distanza tra il posto di lavoro e quello dell'ispezione rende impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata;• 1 giorno in caso di matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio;• 3 giorni in caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio);• 3 giorni in caso di decesso di fratelli, genitori e suoceri;• 1 giorno in caso di trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto. <p>Per queste assenze viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il lavoratore avrebbe fruito se quel giorno avesse lavorato normalmente (conformemente al calendario di lavoro vigente).</p> |
| Eccezioni | <p>Non è riconosciuta alcuna indennità per assenze di breve durata dei dipendenti con più di 65 anni.</p> |
| Prescrizione | <p>In caso di domanda tardiva il diritto alle indennità per assenze inevitabili è riconosciuto soltanto per i dodici mesi che precedono la presentazione della domanda.</p> |
| Richiesta d'indennità | <p>L'impresa formula la richiesta d'indennità utilizzando l'apposito formulario rilasciato dalla CCAI.</p> |
| Foro | <p>In caso di divergenze fa stato il foro civile di Bellinzona.</p> |

Il presente regolamento è stato approvato dall'Ufficio presidenziale della SSIC TI il 26 febbraio 2014 ed entra in vigore il 1° marzo 2014. Sostituisce e annulla la versione del 26 febbraio 2008.